REGOLAMENTO (CEE) N. 2582/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1988

relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (2), prevede dei totali delle catture ammissibili di aringhe per il 1988 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile ad esso assegnato ;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM VI a sud, VII b e c da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato per il 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM VI a sud, VII b e c eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato alla Comunità per il 1988.

La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM VI a sud, VII b e c eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.